DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO DA BENZENE

Art. 4

Le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, si applicano esclusivamente agli impianti termici di potenza nominale superiore a 600 kW, a decorrere dal 1 ottobre 1995, ed a quelli superiori a 350 kW, a decorrere dal 1 giugno 1996.

Versione in vigore dal 30 novembre 1995, non più in vigore dal 30 gennaio 1996 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in materia di prevenzione dell'inquinamento atmosferico da benzene
Estremi	Decreto-legge 30 novembre 1995, n. 508
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 novembre 1995

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-di-prevenzione-dell-inquinamento-508-1995/art-4/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it